



CAMERA DI COMMERCIO
BARI



SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO

DETERMINAZIONE N.18 /C del *(data di protocollazione del provvedimento)*

OGGETTO: "MI & MI PROJECT SRL" C.F./R.I. n.ro 07187360727 - CANCELLAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE IRREGOLARE (CASELLA P.E.C.)

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamata la Deliberazione n. 51 del 29.06.2021 con la quale la Giunta Camerale ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese;
- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;
- Premesso che l'art. 16, commi 6 - 6 bis e 6 ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n.ro 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.ro 2, così come modificato dall'articolo 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (casella p.e.c.) nel registro delle imprese;



- Considerato che il domicilio digitale (casella p.e.c.) iscritto nel registro delle imprese ha il carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nella banca dati "ini-pec", diviene il sistema di collegamento preferenziale o esclusivo della Pubblica Amministrazione, compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Finanziaria;
- Rilevato che il Conservatore del Registro delle Imprese, nel caso in cui rilevi l'inattività di un domicilio digitale, anche a seguito di segnalazione, deve avviare la procedura prevista dalla normativa sopra richiamata;
- Ritenuto che l'inattività di un domicilio digitale possa estendersi anche alle ipotesi in cui lo stesso risulti irregolare in quanto non riferito e, pertanto, non riconducibile all'impresa essendo nella disponibilità di un altro soggetto;
- Preso atto della possibilità di rilevare con modalità informatiche la segnalazione di riconducibilità di un domicilio digitale (casella p.e.c.) in capo ad un altro soggetto;
- Rilevato che, nel caso in cui sia segnalata la suddetta anomalia, l'Ufficio deve invitare l'impresa a presentare domanda d'iscrizione di un nuovo domicilio digitale (casella p.e.c.) ad essa univocamente riconducibile, pena la cancellazione dal registro delle imprese di quello a suo tempo comunicato;
- Preso atto che, dalla documentazione presente agli atti, l'Ufficio ha rilevato che il domicilio digitale ALBERTOCUTTANO@PEC.IT comunicato al Registro delle Imprese e attribuito all'impresa "MI & MI PROJECT S.R.L." C.F./R.I. n.ro 07187360727 e REA/BA n. 538905, deve ritenersi irregolare in quanto risulta di proprietà esclusiva di un altro soggetto e, pertanto, non riconducibile alla suddetta impresa;
- Rilevato che, in data 31 marzo 2023, è stata data notizia all'impresa, tramite il servizio postale ordinario, con Racc.ta A/R n. 2-023900-24015, dell'avvio del procedimento d'ufficio della cancellazione del suddetto indirizzo P.E.C., ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge sopra richiamate;
- Dato atto che, contestualmente alla predetta comunicazione, l'interessato veniva invitato a presentare un nuovo domicilio digitale all'impresa univocamente riconducibile, nel termine di giorni 10 (dieci), decorsi i quali l'Ufficio avrebbe disposto la cancellazione del domicilio digitale irregolare;
- Preso atto che, nei termini concessi non è stato fornito alcun riscontro e, a tutt'oggi, l'impresa non ha provveduto ad aggiornare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;



CAMERA DI COMMERCIO

BARI

- Considerato che tale cancellazione si traduce in un'iscrizione, determinando la rimozione del domicilio digitale (casella p.e.c.) dalla certificazione dell'impresa;
- Rilevato che tra i compiti affidati al Dirigente del Settore Anagrafico Certificativo/Conservatore del Registro delle Imprese rientra quello di adottare il provvedimento *de quo*;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. "Segreteria del Conservatore", Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;

- Ritenuto necessario procedere

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

l'iscrizione d'Ufficio della cancellazione dal Registro Imprese di Bari del domicilio digitale (casella p.e.c.) ALBERTOCUTTANO@PEC.IT, attribuito all'impresa "MI & MI PROJECT S.R.L." iscritta al R.I. di Bari con il n. di C.F./R.I. n.ro 07187360727 e REA n.ro 538925.

Dispone che la relativa trascrizione sia effettuata a cura del Servizio preposto sulla posizione R.E.A. n. 538905 e che questo provvedimento sia comunicato tramite il servizio postale ordinario, all'indirizzo della sede legale dell'impresa.

Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro otto (8) giorni dalla ricezione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 2189, comma 3, del Codice Civile.

II CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(Dr.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)